

Finanziaria 2009

DETRAZIONE DEL 55%

PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI: NUOVE MODALITA' DI GESTIONE DELLA PRATICA

I soggetti che intendono avvalersi della detrazione del 55% sull'acquisto ed il montaggio di serramenti sono tenuti a:

- a) acquisire l'asseverazione di un tecnico abilitato nella quale si specifichi il valore della trasmittanza originaria dei serramenti (obbligo quindi di produrre la stima valori della trasmittanza dei vecchi serramenti) su cui si interviene. In alternativa l'asseverazione del tecnico può essere sostituita da una certificazione rilasciata dal produttore di detti elementi che attesti il rispetto dei medesimi requisiti (si ricorda che Albertini, su richiesta, effettua tale servizio alle condizioni già in essere).
- b) acquisire la certificazione della ditta produttrice nella quale si specifichi il valore della trasmittanza dei nuovi serramenti i quali dovranno essere inferiori o uguali ai valori definiti dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008, modificato recentemente in alcuni punti.

Valori applicabili dal 1 gennaio 2010 per tutte le tipologie di edifici:

Zona climatica	Strutture opache verticali	Strutture opache orizzontali o inclinate		Finestre comprensive di infissi (**)
		Coperture	Pavimenti (*)	
A	0,56	0,34	0,59	3,7
B	0,43	0,34	0,44	2,4
C	0,36	0,34	0,38	2,1
D	0,30	0,28	0,30	2,0
E	0,28	0,24	0,27	1,8
F	0,27	0,23	0,26	1,6

(*) Pavimenti verso locali non riscaldati o verso l'esterno

(**) come definiti dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di gennaio 2010

Evidenziamo che le fasce climatiche E ed F hanno valori particolarmente restrittivi che possono richiedere l'installazione di vetrate bassoemissive con gas Argon.

- c) trasmettere comunicazione all'ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori, attraverso il seguente sito internet www.energiaenergetica.acs.enea.it ottenendo ricevuta informatica (tale spedizione può essere effettuata dal committente privato o da un consulente esterno).

Per le spese sostenute a decorrere dal 1 gennaio 2009 la detrazione dall'imposta lorda sarà ripartita in cinque rate annuali di pari importo.

NOVITA' 2009 PER I LAVORI CHE NON SONO STATI TERMINATI ENTRO IL 31/12/2009:

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 maggio 2009 è stato approvato il **modello di comunicazione** per i lavori relativi agli interventi di riqualificazione energetica che proseguono oltre il periodo d'imposta (art. 29 del d.l. n. 185/2008) per fruire della detrazione del 55% riconosciuta per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, sull'involucro di edifici esistenti, di installazione di pannelli solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

Il modello deve essere utilizzato:

- dai contribuenti che intendono fruire della detrazione d'imposta del 55% per comunicare le spese sostenute nei periodi d'imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati con riferimento ai soli lavori che proseguono oltre il periodo d'imposta;
- per comunicare le spese sostenute nel 2009 e negli anni successivi.

Pertanto le prime comunicazioni dovranno essere inviate all'Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, entro il 31 marzo 2010, indicando le spese sostenute nel 2009, qualora i lavori non siano già terminati entro il 31 dicembre 2009.

IMPORTANTE: i contribuenti che intendono avvalersi della detrazione devono in ogni caso continuare ad inviare all'ENEA i dati indicati nel decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 19 febbraio 2007, attraverso il sito internet www.acs.enea.it, entro 90 giorni dalla fine dei lavori.

In caso di trasferimento per atto tra vivi dell'unità immobiliare residenziale sulla quale sono stati realizzati gli interventi, le relative detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal cedente spettano, per i rimanenti periodi d'imposta, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette per intero esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. In tali casi l'acquirente, ovvero gli eredi, possono rideterminare il numero di quote in cui ripartire la detrazione residua.

ATTENZIONE: la detrazione è possibile solo se i lavori vengono eseguiti in ambienti riscaldati. Serramenti installati all'interno di locali non riscaldati non possono essere detratti.

PORTE D'INGRESSO

Come riportato sul sito dell'Enea, ad oggi possiamo dire che la detraibilità con gli stessi valori degli infissi è applicabile alle porte d'ingresso che presentano parti vetrate.

Per quanto attiene le porte senza parti vetrate, la situazione purtroppo non è ancora chiarita tra Agenzia delle Entrate e Ministero, e allo stato attuale queste vengono di fatto assimilate alle pareti verticali opache (muri) che devono avere valori irraggiungibili per un serramento.